


LEGENDA	
	PERIMETRO DEMANIALE
	DELIMITAZIONE RECINZIONE ATTIVA (del Deposito Munizioni)
	1 ^a FASCIA
	2 ^a FASCIA

NUOVA DELIMITAZIONE AREA VINCOLO MILITARE SECONDO IL DECRETO N° 360 del 18/06/2018



PER COPIA CONFORME
TARANTO, 18.06.2018
IL CAPO SEZIONE DEMANIO (C.V. (CP) Danilo FERILLI)

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Marittimo Sud
TARANTO

IL COMANDANTE MARITTIMO
Ai sensi degli artt. 324 e 325 del Decreto Legislativo 15.03.2010, n° 66

RENDE NOTO

Per sessanta giorni consecutivi dalla data odierna è pubblicato, mediante deposito presso gli Uffici Comunali di Mesagne (BR), il Decreto n° 360 in data 18/06/2018 - a firma del sottoscritto - con annessa planimetria in scala 1:2.000, raffigurante gli stralci dei fogli di mappa catastali del Comune di Mesagne (BR), sui quali risultano individuati gli immobili soggetti alle limitazioni che detto Decreto stabilisce a tutela dell'opera militare denominata "Deposito Munizioni M.M.", sita in Contrada "Epifani" nel Comune di Mesagne (BR).

Il Decreto diverrà esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'Ufficio Comunale e rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni.

Del suddetto deposito sarà effettuata contestuale notifica, tramite il Comune interessato, ai proprietari degli immobili.

L'eventuale decreto di proroga sarà adottato e pubblicato nelle forme e con le modalità previste dal Decreto impositivo originario.

Chiunque può prenderne visione, durante il periodo di pubblicazione e successivamente, fino a che l'imposizione avrà effetto.

Avverso il Decreto in questione è esperibile ricorso amministrativo, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, rispettivamente entro i termini di 30 giorni e di 60 giorni e secondo le modalità di cui al D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 ed al D. Lgs. 02.07.2010 n° 104.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1. e 2. dell'art. 321 del citato D. Lgs. n° 66/2010 e nell'intero reddito, in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi. Un ulteriore caso di indennizzo è quello previsto dal comma 3. dell'art. 325 del D. Lgs. n° 66/2010.

Ove il fondo sia stato concesso - prima dell'imposizione delle limitazioni - in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subito. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, è determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale del circondario. Lo stesso Presidente procederà alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte. La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal Codice di Procedura Civile.

I suddetti indennizzi sono corrisposti (annualmente, per la durata delle limitazioni) ai proprietari degli immobili, su domanda degli stessi o dei conduttori del fondo, diretta al Sindaco del Comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.


La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del Decreto di imposizione delle limitazioni.

Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di Euro 258,00 non è richiesta altra documentazione.

La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonché quelle - determinate dall'Autorità Militare - eventualmente conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del Decreto.

A termini dell'art. 325 del citato D. Lgs. n° 66/2010 il proprietario dell'immobile assoggettato alle limitazioni ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

Taranto, _____
(data d'inizio del deposito)

 **IL COMANDANTE**
(Amm. Div. Salvatore VITIELLO)

COMUNI DI BRINDISI - MESAGNE

PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO AGROVOLTAICO "CLUSTER LOPEZ"

 **Ingveprogetti s.r.l.s.**
via Geofilo n.7-72023, Mesagne (BR)
email: info@ingveprogetti.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Giorgio Vece

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "CLUSTER LOPEZ" E DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, SITO NEI COMUNI DI BRINDISI E MESAGNE (BR), POTENZA NOMINALE PARI A 30.000,00 KWN E POTENZA DI PICCO PARI A 34.639,92 KWP.

Oggetto: NUOVA DELIMITAZIONE AREA VINCOLO MILITARE SECONDO IL DECRETO N° 360 del 18/06/2018 - PRG MESAGNE

PROGETTISTA: Ing. Giorgio Vece

NOME FILE: 8XPD7W3_StudiInserimentoUrbanistico_05c

SCALA 1:5.000

TIMBRO E FIRMA:


N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	OTTOBRE 2021	PRIMA EMISSIONE	ING. GIORGIO VECE	ING. GIORGIO VECE	
01					
02					
03					

 **Powertis SA**
Via Ventì Settembre, 1
00187, Roma, Italia
www.powertis.com
Tel:+39 3208209454

 **LUMINORA LOPEZ S.R.L.**

SOVRAPPOSIZIONE DEL LOTTO LP_03 CON LA NUOVA DELIMITAZIONE DELL'AREA VINCOLO MILITARE SECONDO IL DECRETO N° 360 del 18/06/2018



Annesso al Decreto n° 360 in data 18/06/2018

Comando Marittimo Sud
TARANTO

IMPOSIZIONI DELLE LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' PRIVATA A PROTEZIONE DELL'OPERA DELLA MARINA MILITARE SITA NEL COMUNE DI MESAGNE, IN CONTRADA "EPIFANI", DENOMINATA "DEPOSITO MUNIZIONI M.M."

Nelle zone del Comune di Mesagne, circostanti la predetta opera della Marina Militare, site in Contrada "Epifani" ed indicate con apposite colorazioni sulle allegate planimetrie, si intende prorogare le limitazioni appresso elencate (artt. 2, 6 e 7 delle Norme Tecniche di cui al D.I. del 23/04/1996; art. 320 del D.Lgs. n° 66/2010):

- 1^a Fascia:** della profondità di mt. 100 dalla recinzione attiva dello Stabilimento militare (delimitata da una linea rossa nell'annessa planimetria), è vietato:
 - a) eseguire piantagioni di essenza tale da impedire la vista o il tiro, nonché costituire pericolo di incendio (es: canapa, granoturco, vigneto, uliveto, pescheto ed alberi d'alto fusto in genere);
 - b) scassare il terreno con mine;
 - c) lasciare covoni o simili;
 - d) lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni o l'eventuale vegetazione spontanea, nonché darne alle fiamme i relativi residui;
 - e) costruire strade;
 - f) fabbricare muri, edifici e altre strutture;
 - g) fare elevazioni di terra o altro materiale;
 - h) scavare fossi o simili, di profondità superiori a cm. 50;
 - i) impiantare linee elettriche, gasdotti, oleodotti;
 - j) realizzare depositi di materiale infiammabile di qualsiasi tipo.
- 2^a Fascia:** (indicata da una linea gialla nella planimetria annessa) con una profondità variabile, comunque contenuta entro il limite massimo di 500 mt. dalla recinzione dello Stabilimento militare, è vietato:
 - a) costruire strade;
 - b) realizzare costruzioni di qualsiasi genere, ivi comprese le opere/impianti di cui alle lettere f), g), h), i) e j) del precedente paragrafo 1.

Taranto, li 18 giugno 2018

 **IL COMANDANTE**
(Amm. Div. Salvatore VITIELLO)